

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1759

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROSSI PAOLO** e **SANSONE**

Annunziata l'11 gennaio 1951

Sistemazione degli aiutanti applicati delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, fu disposta la sistemazione di quegli avventizi delle ferrovie dello Stato che erano stati obbligati a lasciare il servizio per chiamata alle armi, durante la guerra 1915-18. Fu prevista la nomina di tali avventizi ad aiutante applicato in prova nel ruolo dei sottocapi ed applicati del personale esecutivo delle stazioni, fino a concorrenza dei posti vacanti entro il 30 giugno 1920 e fu disposto che essi sarebbero stati promossi « sottocapi » (qualifica iniziale dei ruoli organici del personale delle stazioni) al conseguimento delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione.

Il successivo regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, disponeva testualmente: « in eccezione al disposto dell'articolo 2 del regio decreto n. 1588 del 2 settembre 1919, una parte degli aiutanti applicati riassunti e mantenuti in servizio ai sensi di detto articolo potrà, per esigenze di servizio, su determinazione della Commissione di cui al precedente articolo 1, essere destinata agli uffici, con la qualifica transitoria di aiutante applicato ».

Veniva così autorizzata l'amministrazione a destinare agli uffici una parte di quel personale che avrebbe dovuto essere assegnato alle stazioni. Ma, per mancanza di disposizione contraria e per eguaglianza di trattamento, la carriera di quella parte del personale destinata agli uffici doveva restare quella prevista dal decreto di riassunzione e sistemazione.

Lo stesso Ministro che firmò il regio decreto 1588 del 2 settembre 1919 e il regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ad evitare malintesi, con i decreti ministeriali 3 e 31 gennaio 1920 dispose che la Commissione istituita a norma dell'articolo 1 del regio decreto 2321 predetto dovesse accertare le condizioni di servizio ferroviario e militare di tutti gli avventizi interessati al fine di eseguire e di applicare tutte le disposizioni comprese nel regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, non escluse quelle relative allo sviluppo di carriera.

Sopravvenivano la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della pubblica amministrazione e, per le ferrovie, il regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1533.

Con detti provvedimenti venivano sospese le promozioni di qualsiasi grado e qualifica, salvo che non fosse maturato il diritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Di conseguenza, gli avventizi, assunti a norma del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici per effetto del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, non furono nominati segretari di 2^a classe, mentre furono nominati quelli rimasti nel ruolo esecutivo delle stazioni, per i quali si ritenne fosse maturato il diritto della promozione anteriormente alle disposizioni sopraccennate.

Si fecero presenti l'errore e l'ingiustizia, e l'amministrazione delle ferrovie dello Stato con una relazione al Consiglio dei ministri,

proponeva di riesaminare la posizione di quella parte del personale destinato agli uffici e di ricostruirne la carriera, secondo il grado che sarebbe a ciascuno spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati delle stazioni.

E in tal senso si dispose col decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391

Senonché, con successivo decreto legislativo presidenziale 27 maggio 1946, n. 62, il decreto legislativo luogotenenziale anzidetto è stato abrogato perché, come si legge nella relazione al Consiglio dei ministri, la disposizione presentava incertezze ed equivoci.

La relazione riconfermava, tuttavia, l'esistenza di una sperequazione tra dipendenti aventi uguali diritti e conteneva l'espressa riserva di suggerire un provvedimento che regolasse la materia in modo più semplice ed organico. Tale impegno fu confermato dal Ministro dei trasporti con nota L. 43/448/2748 del 10 marzo 1944 diretta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

L'odierna proposta mira, appunto, ad attuare, nel modo più chiaro, un provvedimento di giustizia riconosciuto indispensabile dall'Amministrazione.

Pertanto vi proponiamo di approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli aiutanti applicati delle ferrovie dello Stato sistemati in ruolo a norma del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e trasferiti agli uffici ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, sono nominati segretari di seconda classe, con decorrenza 30 giugno 1920.